



CITTÀ DI ALTAMURA
Città Metropolitana di Bari

N. 105 del registro

Deliberazione Giunta Comunale

Oggetto: PARCO EOLICO COMPOSTO DA N. 5 AEROGENERATORI DI POTENZA NOMINALE PARI A 6,6 MW, DI POTENZA COMPLESSIVA PARI A 33 MW DA UBICARSI IN AGRO DEL COMUNE DI ALTAMURA (BA) LOCALITÀ LA MARINELLA. DETERMINAZIONE DELL'AMM.NE

L'anno 2022 il giorno 11 del mese di Agosto, con inizio alle ore 13.30 ed in prosieguo di seduta nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la Assessore **PETRONELLI Raffaella**.

Sono presenti:

MELODIA Rosa	SINDACA	NO
ANTONACCI Adriano Rocco	Assessore	NO
FIORE Margherita	Assessore	SI
GALTIERI Silvio	Assessore	SI
LORE' Giovanni	Assessore	SI
LORUSSO Tommaso	Assessore	SI
MENZULLI Vito	Assessore	SI
PETRONELLI Raffaella	Assessore	SI

Risultano quindi presenti n. 6 assessori e assenti n. 2 assessori.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Giovanni Barbera.

La Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, sottopone alla Giunta Comunale la trattazione dell'argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore Lorè G. resa sulla scorta dell'istruttoria del Dirigente del Settore e della documentazione da cui è corredata

PREMESSO CHE

- Con nota, acquisita dal Comune di Altamura al prot. n. n. 65683 del 19.07.2022, il Ministero della Transizione Ecologica ha comunicato la procedibilità, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., dell'iter di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per il **“progetto di un impianto per la produzione di energia elettrica a fonte eolica sito nel comune di Altamura (BA) ed opere di interconnessione nel comune di Matera costituito da 5 aereogeneratori della potenza unitaria di 6,6 MW per una potenza complessiva dell'impianto pari a 33 MW. Proponente La Marinella S.r.l.** Il Ministero ha chiesto contestualmente la pubblicazione di un apposito avviso all'Albo Pretorio comunale, lo stesso è stato pubblicato al n. 1861 del 19.07.2022 per la presentazione di osservazioni;
- La pubblicazione dell'avviso al pubblico rappresenta l'avvio ufficiale del procedimento ai fini della decorrenza dei termini di tutte le successive fasi e per l'adozione del provvedimento di VIA. Entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso al pubblico, chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni al Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Entro lo stesso termine devono pervenire i pareri delle Amministrazioni e degli Enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento.
- Il progetto rientra tra gli impianti necessari al raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui allegato I bis, del medesimo D.lgs 152/2006 e pertanto gode della riduzione dei termini amministrativi previsti dal comma 3 dell'art. 24 del d.lgs. 152/06.
- Nel frattempo il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Autorizzazioni Ambientali, con nota acquisita al prot. nr. 69907 del 01.08.2022, ha invitato quest'Amministrazione Comunale ad esprimere, nel termine di quindici (15) giorni, il parere di competenza in qualità di Ente locale territoriale interessato dal ricevimento al fine di consentire alla Giunta Regionale della Puglia di deliberare il proprio parere nell'ambito del procedimento di VIA Ministeriale.

PRESO ATTO CHE

- L'insediamento di impianti di produzione di energia rinnovabile è disciplinata dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e dal Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010 – “Linee Guida Nazionali in materia di autorizzazione di impianti da fonti rinnovabili”.
- Il D.lgs n.387/03 dispone che: *“le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.”* E ancora che *“Gli impianti di*

produzione di energia elettrica, di cui all'[articolo 2, comma 1, lettere b\) e c\)](#), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.”

- La Regione Puglia ha approvato il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 avente ad oggetto *“Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*, recante l’individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia. In esso sono state puntualmente individuate le aree e i siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia.
- Ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di taglia medio-grande, richiede il rilascio dell’Autorizzazione Unica della Regione.
- Secondo l’allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, _ Punto 2, sono soggetti a VIA statale gli *“impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW”*. L’esito positivo della Valutazione d’Impatto Ambientale (V.I.A.) costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento di Autorizzazione Unica e l’istruttoria regionale si può concludere una volta acquisita la V.I.A. dell’impianto adottata dal Ministero della Transizione Ecologica (MiTE).
- L’Autorizzazione Unica è rilasciata al termine di un procedimento unico svolto nell’ambito della Conferenza dei Servizi alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, costituisce titolo a costruire e a esercire l’impianto, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte e costituisce variante allo strumento urbanistico e dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere.

VERIFICATO CHE

- Il parco eolico sarà ubicato in località La Marinella, nell’area a sud-ovest dell’abitato di Altamura, ad una distanza dal centro abitato di circa 3,5 km e poco distante dal confine con Matera. Il sito si sviluppa tutto a Sud-Ovest della Gravina di Matera, in prossimità dei toponimi Masseria De Mari, Masseria Lo Surdo, Masseria Monitillo, Masseria Facciomini, Masseria Vitusiello, Masseria Franco, Masseria Lupara oltre al villaggio ed alla zona archeologica di Pisciuolo ed al villaggio Murgia Catena.
- I terreni agricoli complessivamente interessati dal progetto si estendono per una superficie di circa 370 ettari con una morfologia del terreno ondulata e con quote medio-collinari comprese tra 400 e 350 m s.l.m., Le quote maggiori si rilevano nel tratto occidentale dell’area d’intervento e tutta la porzione centro-settentrionale appare più che altro come un vasto pianoro.
- L’area di progetto, limitatamente a quella occupata dai 5 aerogeneratori di progetto, con annesse piazzole e relativi cavidotti di interconnessione interna, dal cavidotto esterno e dalla sottostazione di consegna ricade nel territorio comunale di Altamura

censito al NCT ai fogli di mappa nn. 242, 238, 256, 243, 246, mentre parte del cavidotto esterno che collega il parco alla Stazione Elettrica di utenza è ubicato su viabilità pubblica esistente, anche la stessa stazione elettrica utenza è ubicata nel Comune di Matera

CONSIDERATO CHE l'esame della documentazione pubblicata presso il sito del Ministero della transizione ecologica Sezione valutazioni e autorizzazioni ambientali ha messo in evidenza i seguenti aspetti critici del progetto di un impianto per la produzione di energia elettrica a fonte eolica sito nel comune di Altamura (BA) ed opere di interconnessione nel comune di Matera costituito da 5 aereogeneratori della potenza unitaria di 6,6 MW per una potenza complessiva dell'impianto pari a 33 MW:

1. Contrasto con le direttive europee in tema di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Gli attuali indirizzi dell'Unione Europea (da ultimo la direttiva UE 2018/2001 RED II) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili puntano con decisione sulla "generazione diffusa", basata prevalentemente su impianti di piccola taglia, sulle comunità di energia rinnovabile, sull'agri-solare, sui sistemi energetici passivi.

Nell'ambito di questo modello, al fine di conseguire gli obiettivi previsti dalle politiche nazionali ed europee, i grandi impianti non vengono tassativamente esclusi, ma il loro insediamento deve essere limitato ad aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali non idonee ad usi agricoli, come cave dismesse, aree inquinate e bonificate, zone degradate.

La corretta applicazione degli indirizzi comunitari consentirebbe di minimizzare l'impatto ambientale e di tenere conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali e dei corpi idrici, con la conseguenza di accrescere l'accettazione dell'opinione pubblica di progetti nell'ambito delle energie rinnovabili e di garantire la diffusione a livello locale.

A tale scopo il decreto legislativo n.199/2021 di attuazione della direttiva UE 2018/2001 all'art. 20 (*Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili*) prevede che nelle more dell'individuazione con legge regionale delle aree idonee all'insediamento, effettuato sulla base di principi e criteri omogenei stabiliti con decreto del MiTE, sono considerate aree idonee:

- a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'[articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo del 3 marzo 2011 n. 28](#);
- b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152](#);
- c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale.

Per quanto sopra evidenziato le aree individuate dalla La Marinella s.r.l. per l'installazione dell'impianto eolico non possono essere considerate idonee in quanto non rispettano nessuno dei criteri indicati dal D.lgs. n.199/21.

2. Contrasto con il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC, 31.12.2019)

Il PNIEC è un importante documento di programmazione, fondamentale nell'attuazione delle politiche energetiche europee *"identifica politiche e misure nazionali per ottemperare agli obiettivi vincolanti europei al 2030 in tema di energia e clima nell'ambito del Quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima"*.

Il Piano prevede al 2030 un importante contributo delle fonti rinnovabili sui consumi finali lordi di energia e, in questa prospettiva, è fortemente indirizzato nel favorire le produzioni diffuse, nell'evitare ulteriore consumo di suolo, in particolare agricolo, e nel privilegiare:

"... strumenti calibrati sulla base dei settori d'uso, delle tipologie di interventi e della dimensione degli impianti, con un approccio che mira al contenimento del consumo di suolo e dell'impatto paesaggistico e ambientale, comprese le esigenze di qualità dell'aria. fare ampio uso di superfici edificate o comunque già utilizzate, valorizzando le diverse forme di autoconsumo, anche con generazione e accumuli distribuiti" (pag.8).

"... investimenti di revamping e repowering sull'eolico esistente con macchine più evolute ed efficienti, sfruttando la buona ventosità su siti già conosciuti ed utilizzati, consentirà anche di limitare l'impatto sul consumo di suolo" (pag. 56).

"In particolare per i grandi impianti da fonte eolica, si stimoleranno gli operatori affinché sia data adeguata priorità a potenziamento e rinnovamento degli impianti obsoleti" (pag. 126).

E' evidente come il progetto d'impianto in esame, collocandosi in un obsoleto modello accentrato, privo di condivisione delle scelte con la comunità locale e produttore di elevati impatti e consumi di suolo, si pone in contrasto con gli obiettivi del PNIEC.

3. Difformità dal D.lgs. 387/2003 e dal D.M. 10.09.2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili."

L'art. 12, comma 7, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", recita:

"7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14."

E La parte IV delle Linee guida prevede che:

"Nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni

D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.”

Si noti che la norma, riferendosi a “paesaggio rurale” e “contesto paesaggistico-culturale”, prescinde dall'insistenza fisica o meno dell'aero-generatore direttamente in aree adibite a colture di qualità, mirando a salvaguardare la complessiva valenza paesaggistico-culturale dell'ambito in cui si colloca l'impianto. Il territorio altamurano è stato oggetto di conferimento di denominazioni:

DOP Pane di Altamura (REG. CE. N. 1291 DEL 18.07.2003)

IGP Lenticchia di Altamura (REG. UE. N. 2362 DEL 5.12.2017)

DOC Gravina (D.P.R. 4.06.1983)

Per cui si può concludere che i terreni interessati dal progetto in esame ricadono nelle aree “non idonee” all'installazione di impianti per l'energia rinnovabile, anche per effetto dei citati D.lgs 387/2003 e D.M. 10.09.2010.

4. Difformità dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale PPTR

Il vasto sito dell'impianto eolico della La Marinella s.r.l. rientra nell'ambito di paesaggio denominato dal PPTR (D.G.R. 176/2015) “Alta Murgia” e in particolare appartiene alla figura territoriale omogenea “Fossa Bradanica”. (vedi scheda 6 del PPTR). Il paesaggio rurale della Fossa Bradanica è procedano ad attente valutazioni preliminari con le comunità ed economie locali, dando inoltre definito da dolci colline ricoperte da colture prevalentemente seminative, solcate da un fitto sistema idrografico. Lungo la fossa Bradanica ai piedi del promontorio Murgiano si sviluppa una viabilità coincidente per un lungo tratto con la vecchia via Appia e con il tratturo Regio Melfi-Castellaneta. E' l'ambito paesistico territoriale dove l'altopiano della Murgia “degrada con una balconata rocciosa e traguarda gli appennini lucani”.

Il più grande rischio recato dall'insediamento dell'impianto in questione è quello della compromissione dei valori visivo-percettivi rappresentati dai luoghi privilegiati di fruizione del paesaggio dell'ambito “Alta Murgia” (punti e strade panoramiche e paesaggistiche) e dai grandi scenari visuali a causa delle notevoli dimensioni degli aero-generatori.

Le visuali compromesse dall'insediamento del parco eolico sono quelle panoramiche dalle Strade Statali 99 e 96 e dalle Strade Provinciali 41 e 53, in prossimità dell'entrata alla città di Altamura. In particolare la Strada Provinciale 27 a valenza paesaggistica e coincidente per un lungo tratto con la via Appia Antica e con il tratturo Regio Melfi-Castellaneta.

La scheda 6 del PPTR ha individuato proprio nelle proposte industriali di insediamento di impianti di produzione di fonti energetiche rinnovabili la principale

minaccia, sia in termini di sottrazione di suolo fertile che di alterazione della visuali paesaggistiche nella figura territoriale Fossa Bradanica.

La posizione dei 5 aerogeneratori nel sito di intervento ha accuratamente evitato interferenze con gli ambiti e i contesti di tutela individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR). Ciò ha comportato una distribuzione delle torri eoliche "a cluster" senza alcun criterio razionale (a filare, a doppio filare, etc) con posizioni casuali e disordinate in contrasto con le forme del paesaggio e divenendo elemento predominante che genera disturbo visivo.

Il PPTR contiene diverse prescrizioni finalizzate alla protezione del paesaggio dall'insediamento di impianti eolici di grande taglia. Sono norme vincolanti, immediatamente cogenti e prevalenti sulle altre disposizioni incompatibili. In particolare il PPTR nelle "*Linee Guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile*" prevede e favorisce:

- la concentrazione della produzione da impianti di grande taglia nelle aree industriali pianificate (APPEA), attraverso l'installazione degli aerogeneratori lungo i viali di accesso alle zone produttive, nelle aree di pertinenza dei lotti industriali ecc.;
- l'articolazione dell'eolico verso taglie più piccole, maggiormente integrate nel territorio, in un'ottica di produzione rivolta all'autoconsumo.

L'impianto eolico in oggetto, si pone in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale indicati dal PPTR per l'ambito di appartenenza e con lo Scenario Strategico 4 e precisamente con le "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile". Compromette in maniera irreversibile la percezione del paesaggio, condizione aggravata da una disposizione incoerente che non tiene conto degli aerogeneratori esistenti che provoca confusione e disturbo percettivo (effetto selva).

5. Contrasto con la D.G.R. 23.10.2012, n. 2122 e D.D. del Servizio Ecologia 6 giugno 2014, n. 162 sugli impatti cumulativi.

La Deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 2122/2012 "*Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione d'Impatto Ambientale.*" a proposito degli impatti cumulativi su natura e biodiversità prescrive:

"Le indagini sulle migrazioni per impianti superiori a 30 MW o 15 aerogeneratori devono, prevedere uno studio di monitoraggio preliminare così articolato "... studio delle migrazioni diurne e notturne durante il passo primaverile e autunnale, da svolgersi mediante analisi bibliografica e sopralluoghi sul campo durante almeno una stagione idonea".

"Al fine di acquisire il maggior numero di informazioni relative ai possibili impatti cumulativi dell'opera sulla sottrazione di habitat e habitat di specie a livello locale, è opportuno che le indagini di cui alla presente sezione riguardino un'area pari almeno 30 volte l'estensione dell'area di intervento, posta in posizione baricentrica."

La Determinazione del Dirigente del servizio ecologia 6.06.2014 n. 162 *“Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio.”* rispetto alle problematiche inerenti agli impatti cumulativi dell’eolico introduce il calcolo dell’*“Indice di visione azimutale”* cioè i gradi di occupazione del campo visivo orizzontale, e il calcolo dell’*“Indice di affollamento”*, cioè le distanze medie tra i generatori percepite da un determinato punto di vista. L’angolo visuale caratteristico dell’occhio umano è assunto nella norma citata in 50°.

Per l’impianto eolico in questione nella valutazione degli impatti cumulativi tali aspetti non risultano essere stati accuratamente analizzati. Inoltre non si è considerato nella valutazione l’impianto eolico di 12 aerogeneratori proposto dalla Società Wpd Altilia S.r.l. assoggettato a V.I.A. (ID_VIP 7318).

6. Omessa valutazione di incidenza ambientale per la protezione dei siti Natura 2000

Il sito di impianto è limitrofo al SIC- ZPS identificato con codice IT9120007 Murgia Alta appartenente alla rete Natura 2000 e al Parco nazionale dell’Alta Murgia istituito con D.P.R. 10 marzo 2004 n. 152.

La principale caratteristica del suggestivo paesaggio del SIC- ZPS IT9120007 Murgia Alta costituito da lievi ondulazioni e avvallamenti doliniformi, da fenomeni carsici superficiali rappresentati dai Puli e dagli inghiottitoi, è la presenza della più vasta area sub steppica d'Italia, con vegetazione erbacea ascrivibile ai *“Festuco brometalia”* e della più numerosa popolazione europea della specie prioritaria *“Falco Naumanni”*.

La protezione e la gestione dei siti Natura 2000 è disciplinata dall'articolo 6 della direttiva Habitat, che prevede lo svolgimento della procedura di valutazione e autorizzazione per piani o progetti che possono avere effetti negativi significativi sui siti Natura 2000. Tale procedura è applicabile non solo a piani o progetti collocati all'interno di un sito Natura 2000, ma anche a piani all'esterno del sito che tuttavia possono avere incidenze significative all'interno dello stesso.

Nell’ambito della procedura di Valutazione di impatto ambientale non risultano essere stati valutati i pregiudizi e le incidenze significative che il progetto dell’impianto eolico può avere sul sito SIC- ZPS IT9120007 Murgia Alta.

7. Contrasto con il Piano Regolatore Generale

L’ubicazione dell’impianto in zona agricola non richiede la variante dello strumento urbanistico, ma è necessario che il progetto di impianto tenga conto della del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, della tutela della biodiversità e delle tradizioni agroalimentari locali.

Nel vigente PRG l'area d'intervento è classificata come zona E1 Verde agricolo. Ai sensi dell'art. 21 delle N.T.A. *“le zone agricole sono destinate all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse con l'agricoltura”*.

In tali zone sono consentite:

a) case rurali e/o coloniche al servizio dell'attività agricola con le caratteristiche di cui al T.U. approvato con R.D. 1165/1938 e successive modifiche ed integrazioni, fabbricati rurali quali stalle, porcili, silos, serbatoi idrici, ricoveri per macchine agricole, ecc. per l'uso diretto dell'azienda;

b) costruzioni adibite alla conservazione e trasformazione di prodotti agricoli annesse ad aziende agricole che lavorano prodotti propri e costruzioni adibite all'esercizio delle macchine agricole;

c) edifici per allevamenti zootecnici di tipo industriale, con annessi fabbricati di servizio ed impianti necessari allo svolgimento dell'attività zootecnica;

d) costruzione per industrie estrattive e cave, sempre che tali interventi non alterino zone di particolare interesse panoramico;

e) costruzioni per le industrie nocive e/o pericolose per le quali non è consentito l'insediamento nelle zone industriali e discariche di rifiuti solidi.

Gli interventi di edificazione di nuove costruzioni destinate ad attività produttive agricole, di cui ai punti a) e b), devono essere dimensionati in funzione delle necessità strettamente correlate con la conduzione dei fondi posseduti, con la lavorazione dei prodotti aziendali (in quantità prevalente) e con l'esercizio delle macchine agricole possedute, o comunque necessarie alla conduzione della azienda agricola singola o associata.

Il progetto dell'impianto non ha evidenziato particolare attenzione alla valutazione dell'impatto che il parco eolico potrà produrre per i futuri interventi (conformi al PRG) nella zona agricola limitrofa, ove sono consentiti interventi destinati essenzialmente alle attività ed agli insediamenti finalizzati allo sviluppo ed al recupero del patrimonio produttivo agricolo, forestale e zootecnico. Verosimilmente potrà determinarsi un deprezzamento dei valori dei terreni limitrofi all'impianto a causa della presenza del parco eolico.

Sulla scorta della relazione sopra riportata si propone alla Giunta Comunale di adottare il presente provvedimento;

VISTA la documentazione in essa richiamata;

RITENUTO di provvedere in conformità;

VISTO il TUEL n. 267/2000;

VISTO l'art. 6 bis delle Legge 241/1990;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO i vigenti regolamenti comunali,

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore: *“Si attesta la regolarità tecnica”*;

ATTESTATO, ai sensi dell'art.49 co.1 del TUEL, che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari diretti o indiretti né incide sul patrimonio dell'Ente e che pertanto non necessita di parere di regolarità contabile;

All'unanimità dei voti dei presenti, espressi nei modi indicati per legge anche ai fini dell'immediata eseguibilità;

DELIBERA

- la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento e si ha qui per richiamata per essere specificamente approvata;

- **di aderire** ai contenuti della relazione presentata dall'assessore G. Lorè;

- **di richiamare e condividere** quanto deliberato dal Consiglio Comunale con gli atti nr. 16 del 02.03.2017 e n. 17 del 07/03/2022 in merito all'utilizzo delle energie rinnovabili nel nostro territorio;

- **di ribadire** conclusivamente, l'assoluta contrarietà alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica a fonte eolica costituita da nr. 5 aereogeneratori di potenza complessiva pari a 33 MW, così come da progetto proposto dalla Società La Marinella S.r.l. e depositato presso il Ministero della Transizione ecologica e consultabile sul sito web: <http://va.minambiente.it/it-IT/oggetti/Documentazione/8690/12789>;

- **di chiedere** alla Regione Puglia di verificare la coerenza della proposta progettuale rispetto agli ulteriori impatti negativi sulle matrici ambientali, paesaggistiche, culturali e culturali, idrogeologiche e geomorfologiche, aggravati altresì dalla completa assenza di preventiva e congrua informazione e comunicazione da parte della società proponente alla comunità altamura;

- **di inviare** il presente provvedimento alla Regione Puglia/ Sezione Autorizzazione Ambientale;

- **di dichiarare** immediatamente eseguibile il presente provvedimento, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 139**

Ufficio Proponente: **AGRICOLTURA**

Oggetto: **PARCO EOLICO COMPOSTO DA N. 5 AEROGENERATORI DI POTENZA NOMINALE PARI A 6,6 MW, DI POTENZA COMPLESSIVA PARI A 33 MW DA UBICARSI IN AGRO DEL COMUNE DI ALTAMURA (BA) LOCALITÀ LA MARINELLA. DETERMINAZIONE DELL'AMM.NE**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (AGRICOLTURA)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA-**

Data 08/08/2022

Il Responsabile di Settore

Arch. G. Buonamassa

Parere Contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere -----.

Sintesi parere: **Parere Non Necessario**

Data 08/08/2022

Responsabile del Servizio Finanziario

Arch. G. Buonamassa

Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO
Dott. Giovanni Barbera

LA PRESIDENTE
PETRONELLI Raffaella

***VISTO PER LA CONFERMA DEI PARERI DI REGOLARITÀ TECNICA
E CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1° DEL D.LGS.
18.8.2000 n° 267.***

Il responsabile del Servizio
Dott. Arch. Giovanni Buonamassa

Il Dirigente del Servizio Finanziario
dott. Francesco Faustino

N°..... *reg. pubb.*

Il Servizio Segreteria, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- viene affissa all'Albo Pretorio On Line dal _____ al _____ per 15
giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, I° comma, del T.U.E.L. approvato
con il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Altamura,
Il messo comunale

IL FUNZIONARIO

Il Servizio Segreteria, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione;

Altamura,

IL FUNZIONARIO